



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 94 del 29/07/2024**

**Proposta n. 1107/2024**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO E CAMBIO D'USO RELATIVO AD ATTIVITA' PRODUTTIVA UBICATA IN COMUNE DI VIGOLZONE, PROPOSTO DALLA DITTA "ROMAGNOLI VILLO' SRL", IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.**

### **LA PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- l'art. 53, comma 1, lett. b) della legge urbanistica regionale n. 24/2017, disciplina interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, tipologia di intervento in cui si inserisce il progetto in esame;
- al fine dell'approvazione del progetto, la norma citata prevede il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui è chiamata a partecipare, nel caso del progetto in argomento, anche la scrivente Amministrazione, al fine di esprimere l'assenso per la realizzazione dell'intervento e per l'approvazione delle Varianti urbanistiche connesse alla localizzazione del medesimo, nonché in quanto Autorità competente per la valutazione ambientale (comma 4, lett. d) e lett. e));
- ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza produce pertanto gli effetti, tra gli altri, di localizzazione dell'intervento e variazione degli strumenti urbanistici dalla data di pubblicazione sul Burert dell'avviso di conclusione della Conferenza stessa;

#### **Preso atto che:**

- in Comune di Vigolzone sono vigenti il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- a seguito di presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valnure e Valchero di apposita istanza da parte della ditta "Romagnoli Villò srl", è stato attivato il Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 e s.m.i. per l'approvazione del progetto denominato "PDC con variante urbanistica art. 53 LR 24/2017 per ampliamento di un edificio che è anche oggetto di recupero e cambio d'uso, nuova piscina e montacarichi", comportante variante al PSC e al RUE vigenti;

- l'area di intervento si trova in Località Palazzo di Villò in Comune di Vigolzone, in fregio alla S.S. n. 654 a Sud del capoluogo; il complesso è inserito in un contesto rurale fortemente caratterizzato dalla presenza di coltivazioni vitivinicole, da cui deriva l'attività di trasformazione diretta di detti prodotti;
- il progetto proposto consiste in una serie di interventi edilizi che riguardano i fabbricati esistenti a destinazione produttiva, facenti parte di un progetto più ampio di trasformazione ed adeguamento dell'attività produttiva che comprenderà una serie di modifiche anche su altri fabbricati del comparto produttivo, con l'obiettivo di integrare anche funzioni di carattere agrituristico, ricettivo e di showroom del prodotto. La realizzazione dell'intervento complessivo sul comparto avverrà per fasi successive con procedimenti di SCIA/CILA separati che interesseranno i diversi edifici, ivi compresa la demolizione del fabbricato abitativo centrale;
- l'area di progetto risulta classificata negli strumenti urbanistici vigenti come "attività produttive esistenti" ed in particolare come ambito "D4 Zone per attività produttive e di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli", pertanto la connessa variazione urbanistica di PSC e di RUE propone:
  - la modifica delle tavole di PSC inerente alla variazione in ampliamento della perimetrazione dell'Ambito "attività produttive esistenti" per una superficie definita a progetto pari a 3.094,57 mq;
  - la variazione del "limite del territorio urbanizzato";
  - la modifica delle tavole di PSC inerenti la Zonizzazione acustica comunale per ampliamento della zona di Classe V afferente all'unità produttiva;
  - la modifica delle tavole di RUE, per la variazione in ampliamento della perimetrazione dell'Ambito "D4 Zone per attività produttive e di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli" per una superficie definita a progetto pari a 3.094,57 mq con relativa variazione del "limite del territorio urbanizzato".

L'ambito in oggetto sarà altresì individuato negli Strumenti Urbanistici vigenti del Comune di Vigolzone, sia nelle tavole di PSC sia nelle tavole di RUE, tra gli "Ambiti approvati con Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della L.R. 24/2017". Contestualmente sarà quindi modificato l'art. 15.5 "Zone per attività produttive di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli – D4" del RUE inserendo la modalità attuativa secondo le previsioni del progetto definitivo approvato in variante speciale secondo le disposizioni di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017;

- con nota n. 17199 e 17201 del 27.11.2023 (pervenute nella medesima data ai prot. prov.li n. 37140 e 39426), il SUAP ha messo a disposizione gli elaborati di progetto e di variante e ha convocato per il 22.2.2024 la prima seduta di Conferenza di servizi decisoria per l'esame del medesimo, in forma simultanea e in modalità sincrona (telematica), ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter della L.241/1990 e s.m.i.;
- questa Amministrazione, entro il termine assegnato ex art. 14bis, comma 2 della L. n. 241/1990, con nota n. 38480 del 7.12.2023 ha formulato richiesta di integrazioni e pareri ai sensi dell'art. 2, c. 7 della medesima legge, le quali sono in parte pervenute in data 18.12.2023, 15.1.2024 e 19.2.2024, rispettivamente ai prot. prov.li n. 39426, 1057 e 4919, in allegato ad altrettante note del SUAP;
- durante la seduta di Conferenza del 22.2.2024 la Provincia e gli Enti partecipanti si sono confrontati con il SUAP e il Comune rispetto alle integrazioni richieste e hanno espresso alcune valutazioni preliminari in merito al progetto;
- con nota assunta al prot. prov.le n. 5988 del 28.2.2024, il SUAP ha trasmesso il verbale della prima seduta di Conferenza, nel quale si attesta anche che durante il periodo di deposito del progetto non sono state presentate osservazioni;
- ulteriori integrazioni sono state trasmesse dal SUAP con note pervenute ai prot. prov.li n. 8147 e 8242 del 18.3.2024, n. 9799 del 29.3.2024, n. 11050 dell'11.4.2024, n. 12215 del 22.4.2024 e n. 21177 del 10.7.2024, mentre i pareri di competenza delle Autorità ambientali sono pervenuti in parte con le predette note e in parte direttamente dalle Autorità stesse;
- la Provincia ha ritenuto completa la documentazione complessivamente pervenuta e il presente provvedimento di competenza viene depositato nella seduta conclusiva di Conferenza, convocata per il 30.7.2024 con nota SUAP pervenuta al prot. prov.le n. 23011 del 26.7.2024;

#### **Tenuto conto che:**

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, i *".. procedimenti speciali possono continuare ad essere approvati in variante ai*

*piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio, in quanto gli stessi seguono un proprio iter approvativo autonomo rispetto a quello ordinario previsto per i piani e le relative varianti e producono comunque l'effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti indipendentemente da ogni considerazione della legge regionale che ne ha previsto l'approvazione (L.R. n. 47/1978, L.R. n. 20/2000 o L.R. 24/2017). Ciò naturalmente nella piena osservanza dei casi in cui la legge ammette il ricorso a tali procedimenti e con la precisazione che, qualora questi strumenti comportino la localizzazione di opere o interventi al di fuori del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 24 del 2017, trovano applicazione i limiti (del 3%) e le condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'articolo 6 della medesima legge urbanistica regionale. ...";*

- l'art. 76 della stessa legge, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

#### **Acquisiti agli atti:**

- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 62320 del 3.4.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 10192 del 4.4.2024);
- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 40030 del 4.4.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 10355 del 5.4.2024);
- il parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 2763 (pervenuta al prot. prov.le n. 11050 dell'11.4.2024, in allegato al nota comunale);
- il parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 3019 del 28.2.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 12215 del 22.4.2024, in allegato a nota comunale);

#### **Acquisiti altresì:**

- copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul BURERT n. 355 del 20.12.2024 (parte seconda);
- dichiarazione del competente Responsabile comunale in merito all'assenza del vincolo di consolidamento e trasferimento degli abitati;
- copia della comunicazione alle Autorità militari relativa al deposito del progetto in esame;

**Esaminata** la Relazione (agli atti) resa dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" a compimento della fase istruttoria, alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili implicati dal progetto in questione, comportante Variante al PSC e al RUE del Comune di Vigolzone, e **valutata**, in particolare, la rispondenza del progetto in esame ai requisiti di applicazione di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, illustrati dettagliatamente nell'"Atto di Coordinamento Tecnico in merito agli interventi di

Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e al Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regionale n. 24 del 2017" (approvato con D.G.R. n. 1577 dell'8.7.2024 e pubblicato sul BURERT n. 231 del 12.7.2024);

**Condivise** le risultanze della Relazione anzidetta e ritenuto pertanto di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Vigolzone implicati dal progetto di ampliamento della ditta "Romagnoli Villò srl"

- l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Vigolzone, PU Romagnoli", parte integrante e sostanziate del presente atto;
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato Allegato - Vigolzone, PU Romagnoli"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;

- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- l'Atto di Coordinamento Tecnico in merito agli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e al Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regionale n. 24 del 2017, approvato con D.G.R. n. 1577 dell'8.7.2024 e pubblicato sul BURERT n. 231 del 12.7.2024;

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Gragnano Trebbiense, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) adottato con delibera di Consiglio provinciale n. 9 del 27 marzo 2024, in salvaguardia dalla data di adozione;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30.1.2024;

- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Vista** la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Vigolzone, implicati dal progetto di ampliamento della ditta "Romagnoli Villò srl", alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Vigolzone, PU Romagnoli"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Vigolzone implicati dal progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Vigolzone, PU Romagnoli"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Vigolzone implicati dal progetto di cui al precedente punto 1.;
4. di depositare copia del presente provvedimento in Conferenza dei servizi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**PATELLI MONICA**

**con firma digitale**

## Allegato – Vigolzone, Procedimento Unico Romagnoli Villò S.r.l.

### ASSENSO

(ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017)

Considerato che il progetto di "PDC con variante urbanistica art. 53 LR 24/2017 per ampliamento di un edificio che è anche oggetto di recupero e cambio d'uso, nuova piscina e montacarichi", in Variante al PSC e al RUE vigenti, presentato dalla Società ROMAGNOLI VILLO' S.r.l., non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE del progetto, alle seguenti condizioni:**

- Considerato che lungo il perimetro est dell'ambito di intervento si riscontra la presenza di un percorso consolidato di viabilità storica tutelata dal PTCP, nella fase attuativa degli interventi, è necessario il rispetto dell'art. 27 delle Norme del Piano provinciale.
- Considerato che l'ambito interessato dal progetto, ricade nell'Unità di paesaggio n. 2 – subunità 2a dell'alta pianura piacentina di cui all'art. 54 del PTCP, come recepita nel PSC, in sede di attuazione degli interventi, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del Quadro Normativo di PSC e degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art. 54 delle Norme del Piano provinciale per l'unità di paesaggio di appartenenza.
- Si provveda a integrare l'elaborato di progetto "TA02 Tavola e Scheda dei Vincoli" relativamente alla presenza di un "Percorso consolidato di viabilità storica" tutelato ai sensi dell'art. 27 del PTCP e conseguentemente a integrare la "verifica di conformità a vincoli e prescrizioni" del documento di ValSAT con il medesimo contenuto.
- Si rammentano le disposizioni di cui alla L.R. n. 24/2017 e i contenuti dell'Atto di Coordinamento Tecnico, approvato con D.G.R. n. 1577 dell'8 luglio 2024 (BURERT n. 231 del 12.07.2024) in merito all'obbligo di motivazione da assolvere nella determinazione conclusiva del procedimento unico di cui all'art. 53, nel caso in cui la scelta localizzativa comporti consumo di suolo (art. 5 comma 2 L.R. 24/2017, punto 3.4 Atto di Coordinamento).
- Richiamando le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, si raccomanda di inviare a Questa Amministrazione copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, al fine di poter provvedere, in qualità di autorità competente per la valutazione ambientale, alla pubblicazione sul sito web. In riferimento alle disposizioni sopracitate si invii alla Regione Emilia-Romagna, copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, in modo che la stessa possa

provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul BURERT; per quanto riguarda le modalità di predisposizione ed invio della documentazione alla Regione E-R, si richiamano i contenuti di cui D.G.R. 22 Novembre 2019, n. 2134 "Atto di coordinamento tecnico 'Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale' (articolo 49, L.R. n. 24/2017)".

- Si richiede infine di ricevere gli elaborati definitivi di Variante agli strumenti urbanistici.

## PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)

Lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP dell'Unione Valnure Valchero, con nota acquisita al prot. prov. le n. 37140 del 27.11.2023, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto di "*PDC con variante urbanistica art. 53 LR 24/2017 per ampliamento di un edificio che è anche oggetto di recupero e cambio d'uso, nuova piscina e montacarichi*", presentato dalla Società ROMAGNOLI VILLO' SRL, in Variante agli strumenti urbanistici vigenti PSC e RUE, tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000, dalla L.R. 24/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di progetto, quelli di Variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) comprensivo della Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo, a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT, ossia il 20.12.2023 (BURERT n. 355). Della pubblicazione del documento di ValSAT è stato dato avviso anche sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in Variante al PSC e al RUE, entro il termine per la presentazione di osservazioni previsto dal Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, non sono pervenute osservazioni (nota prot. prov.le n. 5988 del 28.02.2024).

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento dei documenti di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. 24/2017 il progetto in Variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "*Rapporto Ambientale ValSAT*" e "*Rapporto Ambientale Sintesi non Tecnica*" sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in Variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione nell'ambito del Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006, sono stati consultati i soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso valutazioni in merito al progetto in Variante al PSC e al RUE del Comune di Vigolzone, inviando pareri scritti, come di seguito riportati: Consorzio di bonifica di Piacenza prot. prov.le n. 11050 del 11.04.2024; IRETI prot. prov.le n. 12215 del 22.04.2024; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza prot. prov.le n. 5988 del 28.02.2024; ARPAE Sezione di Piacenza prot. prov.le n. 10192 del 04.04.2024, Ausl prot. prov.le n. 10355 del 05.04.2024 Sportello Unico Edilizia prot. prov.le n. 21177 del 10.07.2022.

Con riferimento alla metodologia utilizzata nel documento di ValSAT del progetto in Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Vigolzone si ritiene che, in generale, sia stata sviluppata la verifica di coerenza della Variante rispetto agli obiettivi della sostenibilità ambientale e che siano state riportate, nel documento stesso, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come elencate nell'Allegato VI del D Lgs. 152/2006.

Le attività di valutazione, la verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e con la ValSAT del PSC, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto in Variante agli strumenti urbanistici di PSC e di RUE, si sono concluse con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte e, in particolare, con la definizione di misure di mitigazione e compensazione. La ValSAT ha infine, sulla base degli esiti della valutazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali di riferimento, selezionato un set di Indicatori, funzionali e pertinenti al progetto, tra quelli assunti dal PSC vigente, da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle scelte di progetto in Variante. Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in Variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, così come disciplinata dalla normativa vigente.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto in Variante, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- stato di fatto della pianificazione
- verifica obiettivi di piano e coerenza esterna

- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni
- verifica di coerenza interna
- possibili alternative dell'intervento
- verifica di sostenibilità dell'intervento
- monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni della Variante comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC e al RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul progetto di**

**“PDC con variante urbanistica art. 53 LR 24/2017 per ampliamento di un edificio che è anche oggetto di recupero e cambio d’uso, nuova piscina e montacarichi” in Vigolzone (PC) della società ROMAGNOLI VILLO’ SRL”**

**in Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)**

**relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int.**

La Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Vigolzone potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione nell'ambito del “procedimento unico”, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate:

- risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e compensazione definite in riferimento alle specifiche previsioni;
- occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
- in riferimento al monitoraggio si richiama quanto espresso dal S.U.E del Comune di Vigolzone: *“la ditta proponente dovrà farsi carico di attenzionare e monitorare la matrice traffico indotto a seguito dello svolgimento della propria attività e dell'organizzazione di futuri eventi, in modo da evidenziare eventuali criticità e porre in essere tutte le azioni di mitigazione necessarie”;*

- le previsioni contenute nella Variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1107/2024 del  
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti  
Locali ad oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA  
L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO E CAMBIO D'USO  
RELATIVO AD ATTIVITA' PRODUTTIVA UBICATA IN COMUNE DI VIGOLZONE, PROPOSTO  
DALLA DITTA "ROMAGNOLI VILLO' SRL", IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI.  
ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO., si  
esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 29/07/2024

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**